

Al via l'albo degli amministratori giudiziari

Il decreto attuativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene disposizioni sulle modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione

/ Roberta VITALE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, il DM 19 settembre 2013 n. 160, contenente le disposizioni attuative relative all'**albo degli amministratori giudiziari**, istituito con il DLgs. 4 febbraio 2010 n. 14, in attuazione dell'art. 2, comma 13 della L. 15 luglio 2009 n. 94 (si veda "Nasce l'albo degli amministratori giudiziari" del 18 febbraio 2010).

Il Regolamento – emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dello Sviluppo economico – reca in particolare le **disposizioni** in materia di **iscrizione** nell'albo e le modalità di **sospensione** e **cancellazione** dallo stesso, oltre che le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia.

Nello specifico, il DM ribadisce che l'albo è istituito presso il Ministero della Giustizia ed è articolato in **due sezioni**: a) **sezione ordinaria** e b) **sezione esperti in gestione aziendale**. L'iscrizione nella sezione esperti in gestione aziendale comporta anche l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'albo (art. 2, commi 1, 3 e 4 del DM 160/2013 e art. 1 del DLgs. 14/2010).

L'albo, tenuto con **modalità informatiche** e inserito nell'ambito del sito internet del Ministero della Giustizia, è suddiviso in due parti, una **parte pubblica** contenente i dati identificativi, l'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) dell'amministratore giudiziario, la sezione dell'albo nella quale è iscritto e l'Ordine professionale di appartenenza, e una **parte riservata**, contenente gli incarichi ricevuti dal professionista, con indicazione anche dell'autorità che ha attribuito l'incarico e della data di conferimento e di cessazione, gli acconti e il compenso finale ricevuti. L'accesso alla **parte riservata** dell'albo è prevista solo per **magistrati, dirigenti delle cancellerie** che si occupano degli affari penali e delle segreterie delle Procure della Repubblica, Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata o soggetto delegato (art. 3 del DM 160/2013).

L'iscrizione nell'albo segue la **domanda** al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della Giustizia civile, del professionista in possesso dei **requisiti di professionalità** e di **onorabilità** previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 4 del DLgs. 14/2010. La domanda va sottoscritta con firma digitale e deve essere presentata, insieme agli allegati, sempre in modalità telematica (art. 4 del DM 160/2013).

L'approvazione del modello della domanda e la fissazione

delle modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata, è demandata al **"responsabile dell'albo"** (cioè il "direttore generale della giustizia civile, Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale" di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) del DM 160/2013).

Coloro che hanno già presentato domanda nella fase di prima formazione dell'albo di cui all'art. 7, comma 2 del DLgs. 14/2010, devono integrare la documentazione presentata secondo quanto stabilito nel **regolamento attuativo** (art. 10 del DM 160/2013).

Si fa presente che possono essere iscritti nell'albo i soggetti che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale e risultino iscritti da almeno 5 anni nell'albo professionale dei **Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** e degli **Avvocati**. L'anzianità di iscrizione è ridotta a 3 anni, qualora il professionista attesti la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali.

Per l'iscrizione alla **sezione degli esperti in gestione aziendale**, il requisito dello svolgimento di attività professionale deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali (art. 3 del DLgs. 14/2010). Fra i vari requisiti di professionalità, il professionista **non deve trovarsi in stato di interdizione temporanea** o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali, salvi gli effetti della riabilitazione (art. 4 del DLgs. 14/2010).

Nell'albo, commercialisti e avvocati

Per la conclusione del procedimento di iscrizione è previsto un termine di **90 giorni** dal ricevimento della domanda, con possibilità di integrazione della domanda o dei suoi allegati (art. 5, comma 1, del DM 160/2013).

Il professionista è tenuto alla corresponsione di un contributo pari a **100 euro** ai fini dell'**iscrizione all'albo** e un **contributo annuo** di 100 euro per la tenuta dell'albo (da versare entro il 31 gennaio di ogni anno).

Per il mancato pagamento del contributo, il professionista rischia la **sospensione** e, poi, la **cancellazione** dall'albo per l'eventuale perdurante omesso versamento (artt. 6 e 7 del DM 160/2013).